



Piano di Zona - Ambito RM 5.2

CAPOFILA COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

Ufficio del Piano di Zona

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO EMPORIO SOLIDALE AFFERENTE ALL'AREA DEL CONTRASTO ALLA POVERTÀ - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNO 2020 - IMPORTO € 93.000,00 - CUP F19G20001050003

Premesso che

- la Regione Lazio con D.G.R n. 660 del 17 ottobre 2017, in esecuzione dell'Art. 43 della Legge regionale n. 11 del 2016 e in attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio, ha individuato gli ambiti territoriali di gestione;
- il Comune di Guidonia, in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario RM 5.2, gestisce le risorse economiche distrettuali e coordina la programmazione e la realizzazione degli interventi socio assistenziali previsti nel Piano Sociale di Zona 2020-2023, così come disposto dalla Regione Lazio;

Considerato che

- Con il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2020 è stato definito il riparto per l'anno 2020 della cosiddetta 'quota servizi' del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, finalizzato al rafforzamento dei servizi sociali territoriali.
- con la Deliberazione 4 giugno 2021, n. 333 la Regione Lazio ha approvato il quadro delle risorse - riparto annualità 2020, in favore dei comuni capofila dei distretti socio-sanitari;
- con la Determinazione 15 ottobre 2021, n. G12589 la Regione Lazio ha impegnato e assegnato a favore del Comune di Guidonia Montecelio, in qualità di Comune capofila del Distretto RM 5.2, la somma di € 1.181.324,24 destinata al finanziamento degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà;
- gli interventi e i progetti da attuare, relativi alla misura "Quota Fondo Povertà 2020", sono stati approvati dal Comitato Istituzionale dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario RM 5.2 ;
- fra gli interventi possono essere finanziate, le spese per il rafforzamento dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi sociali, con particolare riferimento all'obiettivo 2 - rafforzamento degli interventi di inclusione;
- il Distretto Socio Sanitario RM 5.2 per rispondere a questi peculiari bisogni e necessità vuole dare continuità all'*Emporio Solidale Distrettuale e Servizi Integrativi correlati* per un budget complessivo pari ad € 93.000,00.

Tenuto conto

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali;

- che il CUP di riferimento del progetto è: **F19G20001050003**

Richiamati

- il Regolamento UE n. 241 del 12/02/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Art. 118, quarto comma, della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- L. n. 241 del 07/08/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Art.12, che prevede "... le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione dei vantaggi economici di qualsiasi genere la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo";
- D.lgs n. 267 del 18/08/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- L. n. 328 del 08/11/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- D.lgs n. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici;
- D.lgs. n. 117 del 03/07/2017, Codice del Terzo Settore, che prevede all'Art. 55 che le Amministrazioni Pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'Art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli ETS, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento poste in essere nel rispetto dei principi della L. n. 241 del 07/08/1990;
- D.M. n. 72 del 31/03/2021, Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 e 57 del D. Lgs. n.117 del 03/07/2017;
- Art. 7 del D.P.C.M. del 30/03/2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'Art. 5 della L. n. 328 del 08/11/2000;
- L.R., n. 11 del 10/08/2016, Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio.

Preso atto inoltre

- delle "Linee Guida per i Patti per l'Inclusione Sociale – RDC del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", approvate in Conferenza Unificata il 27 giugno 2019;
- delle "Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà - QSFP 2020"

Ciò premesso

In attuazione della Determinazione n. 44 del 11/07/2023 sono riaperti i termini dell'Avviso pubblico indetto con determinazione 26/23 finalizzato al coinvolgimento di Enti Pubblici, ETS e comunità, che siano disponibili a co-progettare e realizzare, con il Distretto RM 5.2, un **Emporio Solidale** o **Punto di Raccolta distrettuale e Servizi Integrativi correlati** come indicato nel presente Avviso.

Art. 1 – LINEE GUIDA PER LA CO-PROGETTAZIONE

1. La scelta di utilizzare lo strumento della co-progettazione dei servizi con soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sub sistema complesso in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi, nonché nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con soggetti qualificati operanti nell'erogazione di servizi socio-assistenziali ed educativi prevalentemente come imprese no profit. Il contesto socioeconomico attuale si rivela complesso, frammentato e sempre più incerto. Le esigenze della società locale, infatti, si stanno ampliando, modificando e intensificando e i bisogni dei soggetti si manifestano in modo sempre più articolato. Ciò ha reso necessario estendere le tradizionali modalità di lettura dei bisogni del nostro territorio e, conseguentemente, l'area di programmazione dei servizi alla persona: occorre quindi dotarsi di strumenti che consentano di fornire risposte più appropriate a queste esigenze. Come indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2017 recante "Approvazione Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali" e nello schema di Piano sociale regionale è necessario promuovere e consolidare la ricomposizione tra i soggetti istituzionali e i diversi attori del welfare presenti nella comunità locale. Come richiamato dalla Regione Lazio, i soggetti del Terzo Settore devono concorrere all'individuazione degli obiettivi della programmazione locale e partecipare con gli Enti locali alla definizione di progetti per servizi e interventi di cura alla persona. Lo strumento della co-progettazione vede quindi il Distretto Sociosanitario e il Terzo Settore, alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle reali domande sociali, a mettere a disposizione risorse e a farsi promotori di reti per lo sviluppo qualitativo degli interventi. In questo quadro di riferimento, il potenziale della co-progettazione dovrà esprimersi introducendo elementi nuovi nella gestione attuale dei servizi, dando avvio a nuove progettualità, riconnettendo le risorse e gli interventi già presenti allo scopo di ottimizzarli in modo sostenibile nel tempo, in stretta relazione con le caratteristiche e i bisogni della comunità locale.

Art. 2 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA CO-PROGETTAZIONE

1. Il presente Avviso è finalizzato alla co-progettazione di interventi necessari al supporto di cittadini e nuclei familiari che versano in condizione di grave disagio sociale ed economico e si colloca nell'ambito della tutela dei diritti costituzionali e dei diritti sanciti dalle Convenzioni internazionali per la costruzione del loro progetto di uscita dalla povertà, nonché nel quadro degli interventi previsti e finanziati con il Fondo Quota Povertà 2020, con particolare riferimento all'obiettivo 2 - rafforzamento degli interventi di inclusione. Il modello sperimentato a partire dall'anno 2022 dell'Emporio Solidale frutto di una collaborazione, anche materiale, tra soggetti del Terzo Settore e l'Amministrazione, e si concretizza attraverso la distribuzione di beni alimentari a famiglie segnalate dai servizi socio-assistenziali e attività di accoglienza e consulenza in merito ai servizi di sostegno attivi sul territorio distrettuale. Le attività progettuali prevedono, inoltre, un ruolo di coordinamento e sostegno alle reti territoriali finalizzate al recupero degli sprechi e alla distribuzione dei generi alimentari ai nuclei in

condizione di povertà oltre che al coinvolgimento dei produttori e aziende locali nella rete di distribuzione. Il ruolo strategico dell'Emporio ha garantito, a partire dal periodo pandemico, una fondamentale funzione di regia nell'ambito dei servizi finalizzati al sostegno in favore dei nuclei familiari in condizione di povertà, in stretta sinergia con gli Enti del Terzo Settore. L'Amministrazione, preso atto del buon andamento del servizio, dei risultati positivi prodotti in termini di risposta ai bisogni della comunità, si propone di garantire continuità all'Emporio solidale potenziandone le attività nei differenti ambiti di intervento anche in considerazione dell'impatto sociale ed economico sulla comunità locale.

2. L'“**Emporio Solidale distrettuale**” persegue i seguenti obiettivi

- realizzare gli interventi previsti nel piano di zona in partnership tra le Amministrazioni pubbliche e i soggetti attivi nel territorio di riferimento, al fine di soddisfare i bisogni della collettività secondo un approccio integrato
- dare una risposta concreta alle richieste del nucleo familiare e delle singole persone attraverso la possibilità di ritirare gratuitamente generi di prima necessità
- collegare il nucleo familiare e le persone servite dall'Emporio con le strutture formali e informali disponibili sul territorio favorendo la collaborazione con le imprese del territorio o aziende agricole per promuovere azioni inclusive in favore dei cittadini con maggiori difficoltà residenti nel Distretto RM 5.2

Art. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Possono usufruire dei servizi offerti dall'Emporio Solidale Distrettuale, prevalentemente nuclei familiari, italiani comunitari extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti in uno dei Comuni afferenti nel territorio del Distretto Socio-Sanitario RM 5.2, che versino in condizione di reale difficoltà e disagio. L'accesso all'Emporio da parte delle famiglie è regolamentato in ogni caso dalla segnalazione delle assistenti sociali sulla base di specifici requisiti relativi alla situazione sociale ed economica del nucleo.

Art. 4 - INTERVENTI E ATTIVITÀ

1. Gli interventi che si intendono attivare e/o rafforzare attraverso l'Emporio Solidale sono indicativamente:
 - l'erogazione dei generi di prima necessità ai nuclei familiari e persone singole inviate dal servizio sociale professionale di ritirare gratuitamente generi e beni di prima necessità e prevedere;
 - la consegna a domicilio nei casi di soggetti non autosufficienti;
 - la creazione di forme di collegamento e relazione tra i nuclei familiari e le persone che accedono all'Emporio e le strutture formali e informali disponibili sul territorio;
 - la collaborazione con le imprese del territorio o aziende agricole per promuovere azioni inclusive ed occupazionali in favore dei cittadini del Distretto;
 - la creazione/consolidamento di una rete solidale integrata nella lotta contro la povertà e contro lo spreco e la filiera con le aziende del territorio, al fine di implementare le risorse necessarie al sostentamento della comunità distrettuale (supermercati, aziende, ristoranti, singole attività commerciali ecc.).
 - la coprogettazione continua tra le Amministrazioni pubbliche e i soggetti selezionati

Art. 5– DURATA DEL PROGETTO

L'accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra il Comune Capofila dell'Ufficio di Piano Distrettuale e il soggetto selezionato, avrà presumibilmente decorrenza dal 01/07/2023 e termine il 30/06/2024, eventualmente prorogabile per ugual periodo, se finanziata dal Fondo Quota Povertà, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e previa verifica della possibilità di proroga secondo la normativa vigente in materia di affidamenti di servizi e prestazioni dei livelli essenziali.

Art. 6 –RISORSE DELLA COPROGETTAZIONE

1. Per la realizzazione del progetto il Distretto RM 5.2 mette a disposizione le seguenti somme della Quota Servizi del Fondo Povertà 2020 (QSFP) pari orientativamente ad € 93.000,00.
2. Le strutture destinate alla realizzazione del progetto dovranno essere messe a disposizione degli enti in coprogettazione; queste dovranno essere adeguate alla realizzazione degli obiettivi del progetto, adatto a tale attività, di facile accesso, con caratteristiche, allestimento e arredamento adeguato allo svolgimento delle azioni contenute nel progetto.
3. La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi di rendicontazione secondo quanto indicato dalle Linee guida per l'impiego della Quota Servizi Fondo Povertà e con le modalità e le tempistiche definite dal progetto.
4. Il finanziamento del Distretto assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e delle responsabilità dei partners progettuali per consentire un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto alla funzione pubblica sociale. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato, alle condizioni e con le modalità stabilite nella convenzione di collaborazione, solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto co-progettante.
5. I soggetti ammessi alla co-progettazione potranno ulteriormente essere coinvolti su specifiche progettualità per ricercare e attuare finanziamenti e risorse a sostegno delle attività proposte.

Art. 7 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA DELLA CO-PROGETTAZIONE

1. La presente procedura di co-progettazione è svolta in applicazione degli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017, Codice del Terzo Settore, in coerenza con le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed ETS approvate con Decreto Ministeriale n. 72/2021.
2. La procedura è finalizzata alla definizione ed alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di interventi finalizzati a soddisfare l'obiettivo definito all'Art. 1 del presente avviso.
La Corte Costituzionale con sentenza n.131 del 20/05/2020 ha definito la co-progettazione come “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'Art. 118, quarto comma, Cost.”, un originale canale di “amministrazione condivisa”, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito “per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria”.
Inoltre, la medesima Corte ha affermato che la procedura “non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in

comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.

In ultimo, l’Art. 30, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, aggiornato dal Decreto Semplificazioni n. 76/2020, prevede che alle forme di coinvolgimento degli ETS previste dal titolo VII del D.lgs. n. 117/2017, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile.

3. La presente procedura amministrativa è, pertanto, attivata ai sensi della L. n. 241/1990.

Art. 8 – FASI DELLA COPROGETTAZIONE

1. La procedura di coprogettazione in oggetto si concretizza indicativamente secondo le seguenti azioni:
 - a) presentazione delle manifestazioni d’interesse dagli E.T.S. interessati e in possesso dei requisiti specifici di cui all’Art. 11 del presente documento
 - b) pubblicazione della graduatoria degli ETS selezionati
 - c) avvio della fase di coprogettazione di cui al presente avviso e definizione del progetto definitivo
 - d) sottoscrizione della Convenzione e avvio delle attività di gestione del Servizio oggetto di questo Avviso Pubblico.
2. A seguito della pubblicazione della graduatoria, per effettuare la co-progettazione sarà creato ad hoc un gruppo di lavoro composto da:
 - Rappresentanti del Tavolo Tecnico dell’Ufficio di Piano RM 5.2
 - Responsabili tecnici dei soggetto partner individuati

Il gruppo di lavoro potrà, eventualmente, avvalersi della collaborazione di altre figure (tecnici o amministrativi).

Il Progetto definitivo elaborato durante i tavoli di coprogettazione dovrà definire, per l’intera durata della Convenzione:

- Obiettivi
- Destinatari
- Azioni e interventi
- Ripartizione delle competenze tra i soggetti partner (se più di uno)
- Metodologia d’intervento
- Modalità di monitoraggio e valutazione
- Piano finanziario, nel quale viene indicata la scelta sull’allocazione delle risorse disponibili tra i vari partner (se più di uno e in coerenza con le azioni che, secondo il progetto condiviso, ciascuno è chiamato a svolgere)

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, non si riesca a definire il Progetto definitivo, il Distretto Sociosanitario RM 5.2 si riserva la facoltà di revocare la procedura senza alcun riconoscimento economico per il soggetto selezionato.

3. Incontri di co-progettazione:
l'Ufficio di Piano si riserva di comunicare in seguito le date dei tavoli di co-progettazione.
4. Il Progetto definitivo sarà infine approvato con specifico provvedimento del Coordinatore dell'Ufficio di Piano, al quale potrà seguire la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 119 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), tra il Distretto Sociosanitario RM 5.2 e il soggetto partner selezionato.

Il soggetto individuato si obbliga all'attivazione delle azioni e degli interventi a seguito di richiesta scritta del Distretto Sociosanitario RM 5.2, anche nelle more della stipula della relativa Convenzione. La sottoscrizione della relativa convenzione vincolerà i soggetti al rispetto di tutti gli impegni assunti in fase di selezione, nonché di quelli conseguenti e derivanti dalla coprogettazione. Le spese di bollo, di segreteria, di registrazioni e contrattuali sono a carico del Soggetto selezionato.

Il tavolo di co-progettazione avrà la funzione di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio e proposta; l'Ufficio di Piano ha quindi la facoltà di chiedere al soggetto gestore in qualsiasi momento, la modifica, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, del ventaglio delle azioni, alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi in ambito locale. Sarà possibile quindi un aumento o una diminuzione delle attività e delle azioni. Sarà inoltre possibile disporre la cessazione della Convenzione, con preavviso di almeno 20 giorni, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che il/i soggetto/i gestore possa per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento.

Art. 9 – CONVENZIONE

1. A seguito dell'ammissione alla fase della co-progettazione e della positiva conclusione di quest'ultima, il rapporto tra l'Ente Promotore e il Soggetto proponente sarà regolato in base ad un accordo di collaborazione, ovvero da una convenzione.

I contenuti essenziali dell'accordo, come da *DGR 326 2017 Linee guida co progettazione della Regione Lazio*, sono di seguito elencati: a) norme regolatrici e disciplina applicabile; b) funzione, contenuto e oggetto dell'accordo; c) durata; d) costi e risorse della co progettazione; e) assetto organizzativo della co-progettazione: ruoli e responsabilità delle parti, strumenti di governo, integrazione e presidio; f) organismi, strumenti, e modalità di monitoraggio, valutazione e controllo della co progettazione; g) obblighi ed impegni del partner progettuale; h) obblighi del partner nei confronti del personale; i) impegni dell'Ente; j) modalità di pagamento; k) rapporti economico-finanziari tra Ente e soggetto partner; l) tracciabilità dei flussi finanziari; m) varianti progettuali e rinegoziazione dei contenuti e delle tipologie di intervento. Modalità, condizioni e limiti; n) penali; o) esecuzione in danno; p) risoluzione e recesso; q) cauzione definitiva; r) danni, responsabilità civile e

polizza assicurativa; s) procedimenti di conciliazione e definizione delle controversie; t) clausola del trattamento dei dati personali.

Art. 10 - SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE

1. Possono manifestare interesse gli Enti pubblici e i seguenti ETS:
 - a) le organizzazioni di volontariato,
 - b) le associazioni di promozione sociale,
 - c) le imprese sociali,
 - d) le cooperative sociali,
 - e) le reti in forma associata,
 - f) le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
 - g) gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.
2. Gli ETS devono essere **iscritti da almeno sei mesi** nei rispettivi Albi o Registri riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione ovvero iscritti nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).
3. I soggetti candidati dovranno dimostrare di avere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dell'attività richiesta.
- 4. I soggetti partecipanti attestano il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.**
5. Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni dell'Avviso, le seguenti prescrizioni:
 - a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda,
 - b) il progetto esecutivo redatto al termine della fase di co-progettazione dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli ETS, componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti;
 - c) le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione;

Art. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati all'articolo 10 in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale:

- a) Iscrizione da almeno 6 mesi ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
 - per Società cooperative sociali e Società cooperative sociali consortili, iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ex D.M. 23/06/2004,
 - per Imprese sociali, iscrizione nel Registro delle Imprese;

- per Associazioni di Promozione Sociale (APS), iscrizione all'apposito Registro regionale;

- per Organizzazioni di Volontariato, iscrizione all'apposito Registro regionale;
- per le Fondazioni, iscrizione all'apposito Registro regionale.

I requisiti generali dovranno essere posseduti da tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione del progetto.

b) sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dall'atto costitutivo, dallo statuto o da analogha documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto partecipante;

c) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione;

d) insussistenza delle seguenti cause di esclusione:

- condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in capo al legale rappresentante e altri soggetti muniti di poteri decisionali, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, per reati di sfruttamento minorile e tratta di esseri umani, per reati in danno dell'ambiente, e per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, - l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- il legale rappresentante o altri soggetti muniti di poteri decisionali si trovano in condizione di inosservanza delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;

- aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito;

- violazione, per quanto di conoscenza, di obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di diritto del lavoro;

- l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- il legale rappresentante o altri soggetti muniti di poteri decisionali sono destinatari di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni amministrative interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o per significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

- violazione degli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili;

- il legale rappresentante o altri soggetti muniti di poteri decisionali si trovano in ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver conferito incarichi a ex-dipendenti del Comune capofila(nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al presente Avviso per conto del Comune Capofila, negli ultimi tre anni di servizio;
- e) essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva;

B) Requisiti di ordine speciale:

- a) possesso di capacità tecnico-professionale: competenza ed esperienza comprovata dall'aver realizzato, per almeno 12 mesi nel triennio precedente alla data del presente avviso, in modo continuativo e a regola d'arte, per conto di Enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni o in proprio, interventi sociali nell'ambito delle attività di cui alla presente procedura;
- b) individuazione e disponibilità di un Coordinatore Tecnico di Progetto, che abbia maturato pregressa esperienza di almeno 12 mesi in analoghi progetti;
- c) avere sede operativa nel territorio del Distretto Rm 5.2 o provvedere ad attivarne una dal momento in cui il soggetto diventa ente attuatore;

In caso di partecipazione di ETS in forma plurisoggettiva, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti generali previsti dal presente Avviso, i requisiti speciali dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dal Soggetto concorrente designato come Capogruppo/Mandatario.

Il possesso dei requisiti di carattere generale dovrà essere dichiarato anche da eventuali soggetti partecipanti al Progetto in qualità di enti strumentali dell'ETS per la realizzazione di attività secondarie e funzionali/essenziali a quelle poste in essere dall'ETS stesso, ad eccezione dei requisiti sub a) e sub b), qualora non applicabili. Con riferimento al requisito generale sub a) si richiede l'iscrizione nella CCIAA o analoga iscrizione ad Albi o Registri per i settori di attività per cui si partecipa.

Il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dovrà essere dichiarato dal legale rappresentante dell'Ente interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm..

L'Amministrazione procedente effettuerà i controlli sull'effettivo possesso dei requisiti dichiarati ed – in caso di accertamento del mancato possesso degli stessi – escluderà dalla procedura, in qualsiasi fase della stessa, il partecipante. Si rammenta che i requisiti dovranno essere posseduti per l'intera durata di svolgimento delle attività di co-progettazione.

Art. 12 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso (Allegato A) **entro le ore 12 del 28/08/2023, all'indirizzo PEC: pianodizona@pec.guidonia.org ;**
2. Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato **“Manifestazione di interesse per Emporio Solidale Distrettuale”**.
3. **La proposta di partecipazione (Allegato A)** dovrà essere corredata dalla seguente documentazione contenuta in un unico file in formato pdf:
 - **Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva**, redatta secondo il modello riportato all'**Allegato A**, debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto

concorrente o da un suo procuratore, allegando in tal caso originale o copia autenticata della procura generale o speciale.

In caso di partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva (la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta:

- se raggruppamento costituito, dal legale rappresentante/procuratore dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione. In tal caso dovrà essere allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;

- se raggruppamento costituendo, da tutti i legali rappresentanti/procuratori dei membri dell'aggregazione. In tal caso dovrà essere allegata dichiarazione di impegno a costituire formalmente il raggruppamento o consorzio, indicando il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza.

- Copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente in corso di validità;
 - Curriculum del soggetto proponente;
 - C.V. del Responsabile tecnico dell'ETS
4. I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, nella domanda di partecipazione dovranno indicare il contributo che intendono apportare per il conseguimento dell'obiettivo generale e per quali servizi ritengono di essere più adeguati, evidenziando le esperienze maturate e le risorse da mettere a disposizione per l'espletamento dei servizi/interventi (economiche, professionali, di volontariato, di esperienza, relative a strutture di cui si dispone o di altro genere)
 5. In merito alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle esperienze progettuali svolte e alla loro durata, l'Ufficio di Piano potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.
 6. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.

Art. 13 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Le richieste dei soggetti interessati saranno valutate da un'apposita Commissione nominata con determinazione del Responsabile del procedimento, successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda in cui manifestano il loro interesse a co-progettare insieme al Comune Capofila. La commissione valuterà i requisiti relativi all'oggetto dell'avviso. Ai Soggetti non ammessi per mancanza dei requisiti verrà data comunicazione formale. La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico Soggetto, ove il Soggetto proponente risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso.

Ultimata la valutazione la Commissione procederà alla individuazione del soggetto con cui avviare la co-progettazione.

Art. 14 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se:
 - a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;

- b) incomplete nei dati di individuazione dell'associazione e del suo recapito, se non desumibile altrimenti dalla documentazione allegata;
- c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate.

Art. 15 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Il presente Avviso con i relativi allegati è pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio, www.guidonia.org; comprese tutte le comunicazioni successive e inerenti alla procedura e sui siti web di tutti gli altri Comuni afferenti il distretto, a cui è stato inviato tramite protocollo inviato tramite protocollo.

Tali pubblicazioni assolvono ogni obbligo di comunicazione formale ai potenziali partecipanti alla procedura.

Art. 16 - INFORMAZIONI CIRCA IL PROCEDIMENTO

Per informazioni circa la presente procedura l'Ufficio di Piano è disponibile per informazioni ai numeri telefonici di seguito riportati: 0774.301375 e all'indirizzo di posta elettronica dedicato: pianodizona@guidonia.org.

Art. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è il Coordinatore del Piano di Zona, per l'Ufficio di Piano del Distretto Socio-Sanitario RM 5.2 - Comune Capofila di Guidonia Montecelio.

Art. 18 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

1. L'Amministrazione precedente si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità.
2. La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente Avviso e nelle norme cui esso fa riferimento.

Art. 19 - INFORMATIVA PRIVACY

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione Dati UE n. 679 del 27/04/2016 e, ove applicabile, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
2. I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività del Distretto e alla procedura, come ad esempio:
 - per eseguire obblighi di legge;
 - per esigenze di tipo operativo o gestionale;

- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.

3. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
4. Per la partecipazione alla presente procedura il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, l'eventuale mancanza di consenso potrà comportare l'esclusione dalla stessa. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte.

Art. 20 - INDICAZIONI DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Tivoli (Rm).